

Codice A1610A

D.D. 7 giugno 2017, n. 263

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. PAESANA (CN) - Richiedente: Societa' Fonti Alta Valle Po - S.p.a. Intervento: Ampliamento di stabilimento industriale destinato all'imbottigliamento dell'acqua minerale. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
visto l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;
vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data _____

Classificazione 11.100/296 / 2017A/A16000

Rif. n. 9666 /A1610A del 20/04/2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: PAESANA (CN)
Intervento: Ampliamento di stabilimento industriale destinato
all'imbottigliamento dell'acqua minerale.
Istanza: Società Fonti Alta Valle Po - S.p.A.

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal richiedente in data 20/04/2017, con nota del 14/04/2017, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti sono relativi alla realizzazione di un ampliamento di uno stabilimento industriale esistente, composto da tre strutture principali collegate tra loro, ed in adiacenza al fabbricato di vecchio impianto; il nuovo inserimento occuperà lotti **interclusi**, di proprietà dello stabilimento e ora utilizzati come piazzale; l'impianto originario del complesso industriale risale alla fine del 1800, con alcune parti costruite intorno al 1950, mentre negli anni 2000 è stato effettuato un accurato restauro del vecchio fabbricato; l'ampliamento è previsto in continuità con gli edifici produttivi esistenti, completando il lotto intercluso ineditato, ed effettuando l'inserimento di aree verdi a margine della proprietà, oltre alla messa a dimora di piante autoctone ad alto fusto a rapido accrescimento sui lati sud, est e ovest del perimetro dell'area, aventi la funzione di mitigare l'impatto visivo generato dai fabbricati e dalle strutture di stoccaggio; l'area interessata dall'intervento, a destinazione artigianale-industriale (PRGC), è localizzata in ambito collinare pedemontano, nel concentrico del comune di Paesana, lungo la strada centrale che attraversa il paese;

Classificazione 11.100/ 296 / 2017A/A16000

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442 del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. "c" del D.Lgs 42/2004, in quanto l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei 150 metri dalle sponde del Fiume Po ;

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. del 01/08/1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Bracco, sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello" appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia,

visto che il progetto dell'ampliamento dell'attività produttiva prevede la realizzazione di tre volumi adiacenti, e contigui al complesso produttivo esistente (due blocchi di altezza contenuta e uno centrale avente altezza più elevata, di poco inferiore al vecchio fabbricato), in modo da ridurre il più possibile l'impatto visivo generato dalle nuove costruzioni;

preso atto che nelle aree esterne, percorribili da autotreni e autoarticolati, ove possibile sono previste piantumazioni di varie specie vegetali autoctone, con funzione di mitigazione, con particolare riferimento al perimetro dell'area adibita a spazio di manovra dei mezzi pesanti;

considerato l'approfondito studio effettuato in merito a diverse possibili soluzioni cromatiche delle facciate dei nuovi edifici, analizzate al fine di scegliere una soluzione che favorisca la riduzione dell'impatto visivo, e nel contempo poter effettuare la scelta che consente il miglior inserimento paesaggistico dei nuovi volumi costruiti;

Classificazione 11.100/ 296 / 2017A/A16000

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- il progetto del previsto ampliamento sia realizzato così come rappresentato nell' Allegato D - Proposta "C"- pervenuto in data 20/04/2017, sia per quanto attiene le aperture (finestre e portoni), sia per le scelte dei cromatismi effettuate; ovvero, non siano realizzate le finestre del tipo a "nastro" in un primo tempo proposte, ma bensì aperture di forma e dimensioni simili alle esistenti nell'originario fabbricato, rappresentati nei prospetti e nei rendering del citato Allegato D;
- per quanto attiene alle soluzioni cromatiche sia di preferenza scelta la Proposta "C" dell' Allegato D (RAL 170 20 10 , Ivy), in quanto adottando per il volume di maggiore elevazione un cromatismo presente in natura per gran parte delle stagioni dell'anno all'interno del contesto paesaggistico della località, si ottiene un risultato progettuale maggiormente integrato e, nel contempo, il volume "puro" senza aperture, di scura tonalità del verde/grigio, introduce un elemento di "modernità" al progetto presentato;
- la realizzazione delle finiture esterne sia fedele a quanto descritto nella "Relazione tecnica" pervenuta in data 20/04/2017, con particolare riferimento all'uso del colore grigio scuro per le coperture dei nuovi volumi, al fine di ridurre il loro impatto visivo dalla viabilità collinare e da eventuali punti panoramici presenti nella località.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Classificazione 11.100/ 296 / 2017/A/A16000

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



23 MAG 2017

Torino

Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

A Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
C.so Bolzano 44
TORINO
valorizzazione.pacsaggio@rcgione.piemonte.it

Lettera inviata solo tramite fax ai sensi dell'art.
43, comma 6, DPR 445/2000, e tramite e-mail per
la P.A., ai sensi della L. 98/2013.
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. n. 6152 Cl.: 34.10.05/192.3 All. NO

Risposta al foglio prot. 11379 del 12/05/2017

AMBITO: Tutela
SETTORE: Paesaggistico
DATA DI ARRIVO: 16/05/2017
PROTOCOLLO ENTRATA: 5859 del 17/05/2017
DENOMINAZIONE: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. Art. 146 D.lgs.
PROCEDIMENTO: 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.
TIPOLOGIA ATTO: PARERE
DESCRIZIONE: PAESANA Via Belloni F. 15 mapp. 110
Ampliamento fabbricato industriale
DESTINATARIO: pubblico- Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio
**NOMINATIVO O RAGIONE
SOCIALE:** Società FONTI ALTA VALLE PO S.p.a.-privato
RICHIEDENTE:

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza relativa ad "Ampliamento di fabbricato industriale destinato all'imbottigliamento dell'acqua minerale";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 e ai sensi dell'art. 142 del D. lgs. 42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale riadottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015;

Visto il parere della Regione Piemonte;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesta Regione Piemonte ha pertanto verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, in quanto coerente con i valori tutelati, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nel rispetto delle vincolanti prescrizioni espresse dalla Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.